



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 novembre 2013 (26.11)
(OR. en)**

16261/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0252 (NLE)**

**AGRI 749
AGRIORG 164
AGRIFIN 186**

NOTA PUNTO "A"

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Consiglio

N. doc. prec.: 15475/1/13 REV 1

N. doc. Comm.: 12636/13 - COM(2013) 527 final

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che fissa i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare per le campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2004/2005 e gli importi che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo dei contributi e l'importo di tali contributi da riscuotere per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006
- Adozione

1. Il 17 luglio 2013 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto, fondata sull'articolo 43, paragrafo 3 del TFUE, insieme ad una comunicazione della Commissione¹.

¹ Doc. 12631/13 - Comunicazione della Commissione al Consiglio: Dichiarazione della Commissione che accompagna la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che fissa i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006, il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare per le campagne di commercializzazione 2001-2002 e 2004-2005 e gli importi che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo dei contributi e l'importo di tali contributi da riscuotere per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004 e 2005-2006.

2. La proposta fa seguito ad una sentenza della Corte di giustizia europea² che ha dichiarato invalido il regolamento (CE) n. 1193/2009 della Commissione e mira a fissare nuovi contributi alla produzione per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006. In virtù dei nuovi contributi alla produzione che saranno fissati dal regolamento del Consiglio, gli Stati membri potranno determinare le somme indebitamente versate dal settore dello zucchero nel periodo 2001-2006 e da rimborsare con gli interessi.
3. L'11 novembre 2013 il Comitato speciale Agricoltura ha preso atto dell'ampio sostegno alle modifiche al progetto di regolamento proposte dalla presidenza di cui al documento 15475/1/13 REV 1³ e dell'intenzione della presidenza di fissare un termine per la relativa approvazione tacita⁴.
4. In seguito alla scadenza di tale termine in data 14 novembre 2013, il Comitato speciale Agricoltura ha approvato all'unanimità il progetto di regolamento in oggetto, fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, insieme alla dichiarazione della Commissione riportata nell'allegato. La Danimarca ha emesso una riserva d'esame parlamentare⁵.
5. Il Comitato speciale Agricoltura invita pertanto il Consiglio:
 - ad adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, il progetto di regolamento figurante nel documento 16233/13⁶; e
 - ad iscrivere nel processo verbale di tale sessione la dichiarazione della Commissione di cui all'allegato.

² Cause riunite C-113/10, C-147/10 e C-234/10 *Zuckerfabrik Jülich AG, British Sugar plc, Tereos*, del 27 settembre 2012.

³ Cfr. anche il documento di domande e risposte dei servizi della Commissione (doc. 15472/13).

⁴ Doc. CRS 16152/13 .

⁵ Sarà sciolta il 22/11/2013.

⁶ Sarà distribuito in seguito a messa a punto da parte dei giuristi-linguisti.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione conferma che la questione di sapere se, e a quali condizioni, in un determinato caso la decisione delle autorità nazionali sulla riscossione dei contributi nel settore dello zucchero sia diventata definitiva o debba essere rivista sulla base degli importi dei contributi riveduti previsti dal nuovo regolamento del Consiglio deve essere risolta in conformità alla legislazione nazionale applicabile.
